

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1972

Aumento delle pensioni straordinarie concesse ai decorati dell'Ordine militare d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — L'« Ordine militare di Savoia », oggi « Ordine militare d'Italia », venne istituito, oltre un secolo e mezzo fa, per premiare « gli atti di valore congiunto alla militare perizia », vale a dire il coraggio e la capacità di comando dimostrati in guerra.

La legge 9 gennaio 1956, n. 25, provvedendo al riordinamento dell'Ordine militare di Italia, ha ribadito che l'Ordine stesso « ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore ».

Lo statuto dell'Ordine, approvato con decreto 12 febbraio 1960 del Presidente della Repubblica, specifica quali prove di « spiccata perizia » e di « singolare valore militare » debbono esser date, nel corso d'importanti operazioni o azioni belliche, per ottenere le decorazioni corrispondenti a ciascuna delle cinque classi che l'Ordine comprende.

Ciò spiega come le pensioni degli insigniti dell'Ordine militare d'Italia fossero, fino

a non molti anni or sono, superiori all'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valore militare.

La legge 21 febbraio 1963, n. 538, ha elevato, molto lodevolmente, l'assegno dei decorati di medaglia d'oro da sessantamila lire annue ad un milione di lire ed ha offerto così la dimostrazione tangibile della riconoscenza dello Stato verso i suoi eroici cittadini; ma ha posto in una mortificante situazione d'inferiorità gli insigniti dell'Ordine militare d'Italia, i cui « assegni » sono rimasti per parecchi anni ancora quelli fissati dalla legge 5 marzo 1961, n. 212, e precisamente: 52.500 lire all'anno per i cavalieri, 60.000 per gli ufficiali, 67.500 per i commendatori, 75.000 per i grandi ufficiali, 82.500 per i cavalieri di gran croce.

La legge 30 ottobre 1969, n. 831, ha attenuato la stridente sperequazione portando le pensioni dei decorati dell'Ordine militare d'Italia a cifre che vanno da 210.000 lire annue (per i cavalieri) a 330.000 (per i cavalieri di gran croce); tuttavia la sperequazione resta ed è giusto eliminarla.

Col disegno di legge che viene sottoposto al vostro benevolo esame le pensioni straordinarie per i decorati dell'Ordine militare

d'Italia sono stabilite in misure che vanno da un milione di lire annue (per i cavalieri) a un milione e trecentomila lire (per i cavalieri di gran croce).

Quanto all'onere finanziario, bisogna osservare che i beneficiari del provvedimento saranno assai pochi: c'è una sola persona vivente insignita della più alta decorazione dell'Ordine; il numero degli appartenenti

alle altre quattro classi è esiguo (sono circa 250) e diminuisce sempre più. È ben vero che l'articolo 3 della legge 30 ottobre 1969, n. 831, estende la pensione straordinaria ai congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della decorazione; ma tali beneficiari sono anch'essi poco numerosi e godono d'una pensione ridotta del cinquanta per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni straordinarie concesse ai decorati dell'Ordine militare d'Italia, di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1969, n. 831, sono stabilite nelle seguenti misure annue:

- lire 1.000.000 per il grado di cavaliere;
- lire 1.100.000 per il grado di ufficiale;
- lire 1.150.000 per il grado di commendatore;
- lire 1.200.000 per il grado di grand'ufficiale;
- lire 1.300.000 per il grado di cavaliere di gran croce.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500.000.000, si provvede, nell'esercizio 1972, con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.